Camera dei deputati
Servizio Studi
XVIII Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
del Comitato per la legislazione

Infrastrutture e mobilità
D.L. 68/2022 / A.C. 3702

Dossier n° 163 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 2 agosto 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3702
D.L.	68/2022
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	25
testo originario:	13
testo approvato dal Senato:	25
Date:	
emanazione:	16 giugno 2022
pubblicazione in G.U.:	16 giugno 2022
approvazione del Senato:	28 luglio 2022
presentazione:	16 giugno 2022
assegnazione:	17 giugno 2022
scadenza:	15 agosto 2022
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, IX Trasporti
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; constava in origine di 13 articoli suddivisi in 59 commi; dopo l'approvazione presso il Senato, consta di **25 articoli**, suddivisi in **153 commi**.

Il **comma 2 dell'articolo 1** del **disegno di legge di conversione – introdotto dal Senato -** prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 85 del 2022, con salvezza degli effetti. Le disposizioni del citato decreto n. 85 sono confluite nel decreto-legge n. 68 del 2022 in esame mediante durante l'esame presso il Senato, di modifiche al testo del decreto-legge. Per quanto concerne **il contenuto del decreto-legge oggetto di abrogazione**, si vedano gli articoli **da 7-*bis* a 7-*quater* e 12-*bis***.

L'**articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato**, reca disposizioni di **semplificazione e accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA)** e di verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione agli interventi compresi nel "Programma dettagliato degli interventi connessi alle **celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025** nella città di Roma" (**commi 1 e 2**). È inoltre prevista (dal **comma 3**): l'applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma delle opere mitigatrici o risolutive delle interferenze; la sottoscrizione, da parte della società «Giubileo 2025», di apposite **convenzioni con ANAS S.p.a**., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal citato "programma dettagliato"; l'applicazione, agli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo, delle semplificazioni previste per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC. Si autorizzano Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS S.p.a. per l'affidamento degli **interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale e per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e grande collegamento**, al fine di assicurarne la celere realizzazione e rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione del Giubileo; limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, la selezione degli operatori economici da parte di ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito di **accordi quadro** (**comma 4**). È previsto il riconoscimento ad ANAS da parte

di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale di una quota a valere sulle risorse assegnate (**comma 5**). Si prevede, infine, che le risorse relative agli interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale possano essere utilizzate anche per l'esecuzione di **interventi di viabilità comunale** in continuità con quelli della medesima Città metropolitana (**comma 6**). Le **modifiche apportate dal Senato** consistono nell'introduzione di disposizioni relative al contributo forfettario per l'avvio delle attività di coordinamento e altre attività svolte dalla società «Giubileo 2025» (comma 3, lett. *0a)*) nonché di norme volte a disciplinare il ricorso alla procedura negoziata per gli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo (integrazione al comma 3, lett. *b)*).

L'**articolo 2** prevede l'adozione di un **regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe** (**comma 1**) e dispone **incentivi economici a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza (**commi 2 e 3**). L'intervento in esame è volto a ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio.

L'**articolo 3,** nei commi da **1** a **4,** istituisce un **fondo** per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle **Capitanerie di Porto – Guardia Costiera** e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all'individuazione, all'approvazione ed alla realizzazione degli interventi. Il **comma 5** apporta alcune modifiche puntuali alle disposizioni della legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 475 e 476) che istituiscono due **fondi per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti**, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'Arma dei Carabinieri e nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di Finanza. Il **comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato,** dispone che con decreto del MIMS si provveda ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni di carattere tecnico dettate dall'Organizzazione marittima internazionale – IMO.

L'**articolo 3-*bis*,** introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un **Fondo** con una dotazione di **1,5 milioni** di euro in ciascuno degli anni **2022** e **2023,** per favorire la transizione ecologica del settore della **nautica da diporto**, mediante l'erogazione di **incentivi** finalizzati all'acquisto di **motori elettrici** con contestuale **rottamazione** dei motori alimentati da carburanti fossili.

L'**articolo 4,** commi da **1** a **3,** da un lato, **autorizza** il Commissario straordinario a realizzare un **ulteriore** punto di **attracco** nella laguna di **Venezia** al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica per il 2022; dall'altro, reca un'**autorizzazione di spesa** in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per l'**adeguamento delle banchine** dei porti di **Monfalcone** e **Trieste**. I **commi 1-bis-1-quater, introdotti nel corso dell'esame al Senato,** disciplinano:

- la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia;
- l'approvazione, da parte dell'Autorità per la Laguna, del nuovo Piano Morfologico della Laguna di Venezia, da aggiornare ogni sei anni. Sono altresì disciplinati i contenuti e le finalità di tale nuovo piano e viene stabilito che, nelle more dell'operatività dell'Autorità per la Laguna, lo stesso è approvato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto-Trentino Alto-Adige-Friuli Venezia-Giulia.

Il **comma 4** prevede che l'Autorità per la Laguna di Venezia sia ridenominata "**Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle acque**". Sono inoltre previste modifiche puntuali alla disciplina inerente ai **compiti** dell'Autorità. Prevede altresì che alla **nomina del Presidente** dell'Autorità si proceda d'intesa con il **Sindaco della Città metropolitana di Venezia** e che lo statuto sia adottato dal Presidente dell'Autorità, **sentiti il Presidente della Regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia**. **Nel corso dell'esame presso il Senato**, è stato inserito il **comma 4-*bis***, concernente i criteri di determinazione del **compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale**. Il **comma 5** inserisce tra i **compiti del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia** l'eventuale rimodulazione delle risorse stanziate per l'attuazione degli interventi pianificati.

L'**articolo 4-*bis*** reca **disposizioni fiscali** inerenti alle **attività** delle **Autorità di sistema portuale**, di cui alla legge n. 84 del 1994.

L'**articolo 5** reca alcune disposizioni urgenti volte ad **assicurare la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona.**

L'**articolo 6** reca misure di **semplificazione** e di **accelerazione** per la realizzazione degli interventi inseriti nei **piani di sviluppo aeroportuale.** Il **comma 3-*bis* dell'articolo 6**, **inserito dal Senato**, novella l'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di conseguire celermente gli **obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2** -**Rivoluzione verde e Transizione ecologica.** La novella **aggiunge una nuova fattispecie** all'elenco **di siti** che costituiscono **aree idonee l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, inserendo la previsione dei **siti e** degli **impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori** di cui all'allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017. Restano ferme le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Il **comma 3-*ter* dell'articolo 6 introdotto dal Senato, proroga** dal 31 dicembre 2022 **al 31 marzo 2023,** il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi a1 **Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR, agli aeroporti di Firenze e Salerno e al completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna**.

L'art. **6-*bis* novella** il **decreto-legge c.d. Semplificazioni 2020** per consentire **sinergie interne al gruppo FS, in particolare, in favore dell'ANAS**, anche mediante **forme di committenza unica e deroghe** al **codice degli appalti.**

L'**articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato,** apporta una serie di **modifiche al Codice della strada**, al fine di **ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti,** di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale (**comma 1**). Inoltre, esso rimette ad un decreto del MIMS la disciplina delle modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato (**comma 2**). Esso modifica anche il decreto-legge n. 162 del 2019, portando da 12 a 24 mesi la proroga della sperimentazione sui mezzi di micromobilità elettrica (**comma 3**). Il **comma 4-bis dell'articolo 7, introdotto dal Senato,** prevede l'assegnazione di un finanziamento, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2022, al Commissario liquidatore delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a. (ADL), Autostrade del Molise s.p.a. (ADM), Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. (CAL), Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a. (CAP). I commi **4-*ter*** e **4-quater e 4-quinquies** dell'art. 7**, inseriti dal Senato**, prevedono che il MIMS **revochi** – previa assegnazione di un termine - **l'omologazione dei motori euro 5 e euro 6** ove sia accertata la manipolazione dei dispositivi di riduzione delle emissioni. I **commi 4-sexies e 4-septies, introdotti nel corso dell'esame in Senato**, prevedono un finanziamento pari a 500.000 euro finalizzato all'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva volta a **completare l'asse viario di collegamento tra la via Aurelia e il casello autostradale della Versilia** nel Comune di Pietrasanta in Provincia di Lucca. A tal fine viene pertanto assegnato al Comune di Pietrasanta, per l'anno 2022, il suddetto contributo di 500.000 euro. Il successivo **comma 4-octies** contiene alcune disposizioni volte ad accelerare l'effettuazione degli interventi di manutenzione necessaria a garantire la viabilità funzionale al superamento del **valico del Verghereto** ai confini tra le regioni Toscana ed Emilia-Romagna. A tal fine è assegnata ai soggetti gestori che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada.

L'**articolo 7-*bis,*** introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, **riproduce l'articolo 1 del decreto-legge n. 85 del 2022** e reca una serie di disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture stradali con particolare riguardo ad alcuni profili della **disciplina della revoca delle concessioni autostradali.**

L'articolo 7-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, **riproduce l'articolo 2 del decreto-legge n. 85 del 2022** e prevede la risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A., recando disposizioni per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dall'autostrada A24 e A25, la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade.

L'**articolo 7-*quater*, introdotto dal Senato,** reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli **articoli 7-*bis*** e **7-*ter*** e indica le **fonti di copertura finanziaria**.

L'articolo 7-quinquies reca disposizioni in materia di **accordi verticali** tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati.

L'articolo 7-sexies rende permanente la previsione che non si applichino a regioni, enti locali e ai gestori dei servizi pubblici regionali e locali le disposizioni che prevedano un cofinanziamento dei beneficiari nell'acquisto dei beni del trasporto pubblico regionale e locale oggetto di finanziamenti statali.

L'**articolo 8** reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei **servizi di trasporto pubblico locale e regionale** e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità. A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell'**Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità pubblica locale sostenibile**; sono precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali; è disposta la trasmissione all'Osservatorio dei dati dell'attività manutentiva programmata; infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l'ammodernamento delle ferrovie regionali. Il **comma 12-*bis* dell'articolo 8 -** inserito nel corso dell'esame in prima lettura - innova la disciplina del ***mobility manager* scolastico**, recata dall'art. 5, comma 6, della legge n. 221 del 2015. Il **comma 12-*ter*** (anch'esso inserito nel corso dell'esame in prima lettura) reca una disposizione consequenziale alla istituzione della figura del *mobility manager* scolastico. I **commi 12-quater e 12-quinquies** assegnano 8 milioni di euro per il 2022 al soggetto gestore dei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane. Il **comma 12-sexies** provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-quater**. Il comma 12-septies dell'articolo 8** assegna **5 milioni** di euro **annui** dal **2022** per la linea metropolitana di **Catania.**

L'**articolo 9** contiene una serie di interventi urgenti per la **funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.** L'articolo in questione, inoltre, reca ulteriori disposizioni in materia di **prove per l'idoneità della guida,** alcune **modifiche al codice della nautica da diporto,** nonché l'inclusione del **Porto di Termoli** tra i porti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e, a seguito di una modifica approvata dal Senato, del **porto di Sciacca** nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, del **porto di Pozzallo** nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, del porto di Vasto nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. L'**articolo 9, comma 7,** stabilisce che l'esecuzione degli interventi di **manutenzione** ordinaria o straordinaria su immobili in uso per **finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato**, possono essere curati dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici quando l'**importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro**. **Nel corso dell'esame presso il Senato**, il **comma 7** è stato integrato al fine di introdurre specifica disciplina inerente agli interventi di piccola manutenzione e di adeguamento alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme sulla prevenzione degli incendi, curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili. Il **comma 7-*bis*, introdotto dal Senato**, interviene sull'applicabilità di talune disposizioni relative alle **spese strumentali** nell'abito della progettazione in materia di lavori pubblici. Il **comma 7-*ter,* anch'esso introdotto dal Senato**, reca disciplina concernente la possibilità di entrare in **possesso anticipato** anche di porzioni di immobili da parte di Amministrazioni statali che abbiano stipulato contratti di locazione passiva. Il **comma 8-bis** prevede la validità degli attestati di formazione rilasciati dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili prima del 16 giugno 2022 ai fini dello svoglimento delle funzioni di esaminatore nelle scuole guida. Il **comma 8-ter** rimette a un provvedimento del Ministero delle infrastrutture le modalità di svolgimento di esercitazioni a bordo di imbarcazioni degli alunni degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale delle produzioni ittiche. Il **comma 9-bis** specifica che per "adozione del Passenger Yacht Code italiano", all'articolo 59, comma 1, del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 229 del 2017) si intende in realtà "adozione dei principi del Passenger Yacht Code italiano". Il **comma 10-*bis* - introdotto al Senato** - novella il D. Lgs. n. 178 del 2009, concernente la riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), al fine di ampliare l'offerta formativa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in particolare prevedendo che essa possa erogare Corsi di alta formazione e di perfezionamento *post lauream*, nonché emanare - previo accreditamento - corsi di dottorato in Scienze della Pubblica amministrazione. Il **comma 10-ter inserito al Senato**, consente il riutilizzo da parte dei Comuni di strutture finanziate con risorse assegnate dal MInistero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili per la riqualificazione del patrimonio pubblico. Il **comma 10-quater** specifica che il deposito dei progetti di lavori pubblici presso l'archivio nazionale delle opere pubbliche avviene a soli fini conoscitivi. Il **comma 10-quinquies** prevede il trasferimento alla provincia di Lecco delle risorse per risolvere la situazione emergenziale della strada provinciale 72 in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 anziché al soggetto attuatore degli interventi per le Olimpiadi.

L'**articolo 10** reca alcune disposizioni urgenti in materia di **opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto**, con particolare riguardo ai **progetti del PNRR.** L'articolo in questione, inoltre, reca delle ulteriori norme per assicurare la **funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.** Il **comma 3-bis dell'articolo 10** prevede che **i Comuni** oggetto dei finanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2019 (L 145 del 2018, articolo 1, comma 13 e seguenti) debbano ultimare gli interventi entro dodici mesi dall'erogazione delle risorse anziché entro otto mesi come previsto dalla normativa vigente. **I commi da 5-*bis* a 5-*sexies*** disciplinano l'istituzione e le modalità attuative di un **Programma sperimentale denominato**

«Dateci spazio» destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi, per favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socio-economico delle città nonché il miglioramento dell'accessibilità, della sicurezza e di rifunzionalizzazione di spazi pubblici. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, e sono dettate le modalità di valutazione delle proposte, che è affidata all'Alta Commissione prevista per la valutazione delle richieste di contributo presentate nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. I **successivi commi da 5-*septies* a 5-*decies*** assegnano **finanziamenti** a **RFI** per la realizzazione della di **riqualificazione** e **rigenerazione** urbana delle aree del comune di **Genova**, interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso".

L'**articolo 11, comma 1, lett. a)** reca delle disposizioni relative all'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** per quanto concerne gli utenti dei mezzi di trasporto. L'**articolo 11, comma 1, lett. *b)*** proroga al 30 settembre 2022 il termine – scaduto il 15 giugno e già precedentemente esteso -, entro il quale è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, utenti e visitatori di determinate strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il **comma 2** prevede che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione nelle istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applichi l'obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie.

L'**articolo 12, comma 1, modificato durante l'esame al Senato**, autorizza la spesa di 8 milioni di euro annui (erano 1,5 milioni nel testo originario del decreto-legge) a decorrere dall'anno 2022 al fine di consentire il corretto funzionamento delle **Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC** e disciplina la copertura degli oneri conseguenti.**I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, inseriti nel corso dell'esame parlamentare**, autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze ad istituire **due posizioni dirigenziali di livello non generale**, per le esigenze connesse agli adempimenti riferiti al PNRR e per la gestione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili. Per le stesse esigenze il MEF è autorizzato ad assumere un contingente di **personale non dirigenziale pari a 10 unità** (Area III, F1). Il **comma 1-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, modifica alcune disposizioni del Codice dell'ambiente al fine di precisare che i compensi dei membri delle citate Commissioni spettano non a seguito dell'adozione del provvedimento finale di VIA (come previsto dal testo vigente) ma dell'adozione del parere finale da parte delle Commissioni medesime. I commi da **1-*septies* a 1-*nonies*** autorizzano il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, per il biennio 2022-2023, a procedere ad **assunzioni a tempo indeterminato** di unità di personale da inquadrare nell'Area III, F1, da impiegare presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e le Ragionerie territoriali dello Stato, anche al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR. Il **comma 1-decies** interviene, inoltre, sulla disciplina della **cessazione dei comandi o distacchi** del personale non dirigenziale, nonché sulle procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del predetto personale.

L'**articolo 12-*bis*, introdotto dal Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 85 del 2022** e dispone circa **i giudizi amministrativi che abbiano ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).** Finalità dichiarata è quella di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano medesimo.

L'articolo 12-ter inserisce rappresentanti del Ministero dell'interno nel **comitato di monitoraggio ai fini dell'esercizio dei poteri speciali (cd. *golden power*)**.

L'articolo 12-quater reca **finanziamenti per i musei e i luoghi della cultura**.

L'articolo 12-quinquies prevede la consueta **clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.**

L'**articolo 13** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 13 articoli per un totale di 59 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 25 articoli, per un totale di 153 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, sulla base del preambolo, alle **plurime finalità** di assicurare la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, di dettare disposizioni in materia di grandi eventi, di garantire la funzionalità del Ministero per le infrastrutture e le mobilità sostenibili e, infine, di adottare disposizioni in materia di protezione delle vie respiratorie; a tale riguardo, si ricorda che la Corte

costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo" per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria", in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari" e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto "in concreto non pertinente"; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle seguenti disposizioni: il comma 8-ter dell'articolo 9, volto a consentire lo svolgimento in sicurezza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento degli studenti degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale e delle produzioni ittiche; il comma 10-bis del medesimo articolo, recante alcune disposizioni concernenti la Scuola nazionale dell'amministrazione; i commi da 1-bis a 1-sexies dell'articolo 12, in materia di assunzioni del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia; l'articolo 12-ter, recante la disciplina per la composizione del comitato di monitoraggio per l'esercizio dei poteri speciali del Ministero dell'economia (cd. golden power); l'articolo 12-quater, in tema di finanziamento dei musei e dei luoghi della cultura.

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicabilità** delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 153 commi 27 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, 18 decreti ministeriali e 2 provvedimenti di altra natura; per ben 14 provvedimenti non è previsto alcun termine per l'adozione; 6 necessitano di intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni.

Si segnala che nel provvedimento **è confluito il contenuto del decreto-legge n. 85 del 2022** in materia di concessioni e infrastrutture stradali e di accelerazione dei giudizi amministrativi relativi al PNRR, del quale si dispone conseguentemente, nel disegno di legge di conversione, l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di tale decreto-legge. In proposito, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10; tale ordine del giorno impegna il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10"

Si ricorda anche, al riguardo, che il **Presidente della Repubblica**, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza" rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare."

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Si valuti l'opportunità di approfondire la collocazione nel sistema delle fonti di alcune disposizioni; in particolare:

- **l'articolo 7-ter,** che riproduce l'articolo 2 del decreto-legge n. 85, in deroga, peraltro solo implicita, alla disciplina di cui all'articolo 176 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), dispone la risoluzione per grave inadempimento del concessionario della convenzione unica del 18 novembre 2009, in tal modo "sovrapponendosi" *ex lege* al provvedimento amministrativo di revoca (decreto del Ministro delle infrastrutture del 7 luglio 2022) rispetto al quale il TAR Lazio il 28 luglio 2022 ha emesso una sospensiva (poi revocata dal Consiglio di Stato il 1° agosto 2022); il comma 5 del medesimo articolo prevede poi anche la possibilità di nominare con DPCM un commissario *ad acta* con poteri sostitutivi quando non sia rispettato dai precedenti concessionari l'obbligo, non assistito da alcun termine, di mettere a disposizione di A.N.A.S. spa i documenti e i beni relativi alla gestione e manutenzione delle autostrade A24 e A25; sul punto, si segnala che la Corte costituzionale, chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme-provvedimento, ossia di norme che, provvedendo in concreto al perseguimento di finalità pubblicistiche, attraggono nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, ha segnalato che, seppur tali norme non siano di per sé incompatibili con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, tuttavia esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 116 del 2020)

- **l'articolo 10, comma 1, lettera a)** prevede, in relazione agli interventi infrastrutturali di cui all'Allegato IV del decreto-legge n. 77 del 2021, la nomina di un Commissario straordinario di Governo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32 del 2019, ossia con un DPCM in deroga, anche in tal caso solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- **l'articolo 7-ter, al comma 3, lettera b),** dispone che, per lo svolgimento delle attività volte ad assicurare la continuità della circolazione in sicurezza delle autostrade A24 e A25, l'A.N.A.S. spa, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE, dei principi di cui agli articoli 30 (esecuzione e aggiudicazione di appalti e concessioni), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) e delle disposizioni in materia di subappalto; *sul punto, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di tale disposizione al fine di circoscrivere in modo più dettagliato il perimetro applicativo della deroga disposta;*
- **il comma 10-ter dell'articolo 9** dispone che le risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture ai comuni per interventi straordinari sul patrimonio residenziale pubblico, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge n. 457 del 1978, non ancora del tutto completate, possono essere riutilizzate dai medesimi comuni beneficiari, anche eventualmente cambiando la destinazione d'uso, a condizione che sia garantita una "finalità di interesse pubblico generale"; *al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare meglio la "finalità di interesse pubblico generale" cui si fa riferimento.*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.